VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **38** DEL 30-06-2021 Prot. n.

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBA= NI - TARI - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in presenza, adottando il distanziamento, in osseguio alle misure anti contagio.

La seduta, causa emergenza Covid in atto, avviene a porte chiuse è trasmessa in diretta sul canale Youtube del comune.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ESPOSITO GIUSEPPE il quale procede all'appello nominale

Cognome e nome	Presente /	Cognome e nome	Presente /
	Assente		Assente
GARBELLINI NICOLA	Р	COBIANCHI PAOLA	Р
SEVERI SERGIO	A	BERTAGNON ALESSANDRO	Р
VOLPIN MARCO	Р	DAL BEN SERGIO	Р
TOFFANIN LAURO	Р	BIANCHINI DENIS	Р
PANZANI BIAGIO	Р	DAVI' ALBERTO	A
MARTELLO ALBERTO	А		

Presenti n. 8, Assenti n. 3

Consiglieri assegnati al Comune n. 11 - in carica n.11.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

PANZANI BIAGIO

BERTAGNON ALESSANDRO

BIANCHINI DENIS

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

L'assessore Volpin illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Dal Ben colpito dall'illustrazione di Volpin per la misura delle riduzioni ed esenzioni proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo cui, tra le altre, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, a favore dei Comuni, autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate, in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il Consiglio ha competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e fatto salvo altresì che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamati, in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamati, in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) con cui sono stati istituiti e regolati, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti

- urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- l'art. 1, commi 659-660-667-668-682, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 secondo cui, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale definisce la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cu il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, secondo cui "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno. dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 giugno 2021;

Visto il Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Canaro, approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 23 giugno 2021 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii", di cui il Consiglio comunale ha preso atto con propria deliberazione del 30 giugno 2021;

Preso atto che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi previsti nel Piano economico finanziario approvato pari ad € 392.638,00;

Dato atto che il costo complessivo di € 392.638,00, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere coperto per € 391.651,00 con il tributo comunali sui rifiuti – TARI e per € 987,00 dal contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 erogato a copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali:

Verificato che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto:

Rimarcato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 19 dicembre 2020 di conferma dell'esenzione TARI per l'anno 2021 per i contribuenti con indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore ad € 8.500,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22 maggio 2021 con cui è stata disposta la sospensione del pagamento TARI per i circoli culturali e ricreativi del terzo settore per la sola parte di metratura compresa nella categoria 2.17;

Dato atto che la copertura di tali agevolazioni è assicurata da risorse di bilancio diverse dal tributo comunale sui rifiuti – TARI di competenza dell'esercizio 2021;

Ritenuto di prevedere, in via transitoria per l'anno 2021, secondo quanto disciplinato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 così come modificato dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69,

un'apposita agevolazione del 25% applicabile alla tariffa variabile per le utenze non domestiche secondo quanto di seguito specificato:

- Soggetti beneficiari:
 - a) titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- Condizioni:
 - a) l'agevolazione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
 - b) al fine della concessione dell'agevolazione di cui sopra, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 15 ottobre 2021, apposita richiesta corredata da copia dell'istanza telematica presentata all'Agenzia delle Entrate per l'ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e copia dell'avvenuto accreditamento del contributo sul c/c;
 - c) l'agevolazione sarà calcolata a conguaglio sull'importo dovuto per la rata a saldo dell'anno 2021 e/o a rimborso;

Atteso che l'onere finanziario per le sopra citate agevolazioni destinate alle utenze non domestiche, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 13.025,28 e che tale somma trova copertura nel fondo previsto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) in fase di conversione in legge, che ha riconosciuto ai Comuni un fondo finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione TARI in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività, dovute alla diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto altresì di prevedere, in via transitoria per l'anno 2021, un'apposita agevolazione del 4% applicabile alla tariffa fissa e variabile per le utenze domestiche; l'agevolazione sarà calcolata a conguaglio sull'importo dovuto per la rata a saldo dell'anno 2021 e/o a rimborso;

Atteso che l'onere finanziario per le sopra citate agevolazioni destinate alle utenze domestiche ammonta ad € 12.167,24 e che tale somma trova copertura nelle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01 aprile 2021 – Fondo Funzioni Fondamentali – art. 106 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione che riporta:

- la suddivisione dei costi delle utenze domestiche e non domestiche:
- i coefficienti di riferimento adottati per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche:
- le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per l'anno 2021 in base al Piano Economico – Finanziario del Comune di Canaro, approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 23 giugno 2021;

Considerata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% del tributo dovuto;

Dato atto che le nuove tariffe devono essere applicate a partire dal primo dicembre dell'anno di imposizione;

Ritenuto quindi di inviare il saldo TARI anno 2021 con le nuove tariffe nel mese di dicembre 2021 con scadenza per il versamento al 31 gennaio 2022, come da Regolamento approvato;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri del Responsabile del Servizio resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il verbale della Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio – Personale – Consorzi e forme associative – organizzazione servizi comunali" tenutasi in data 26 giugno 2021;

Con la seguente votazione: unanime

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto dell'esenzione TARI per l'anno 2021 per i contribuenti con indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore ad Euro 8.500,00, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 19 dicembre 2020 e della sospensione del pagamento TARI per i circoli culturali e ricreativi del terzo settore per la sola parte di metratura compresa nella categoria 2.17, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22 maggio 2021, dando atto che la copertura di tali agevolazioni è assicurata da risorse di bilancio diverse dal tributo comunale sui rifiuti TARI di competenza dell'esercizio 2021;
- di prevedere, in via transitoria per l'anno 2021, secondo quanto disciplinato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 così come modificato dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, un'apposita agevolazione del 25% applicabile alla tariffa variabile per le utenze non domestiche secondo quanto indicato in premessa in ordine ai soggetti beneficiari e alle condizioni di riconoscimento, dando atto che tali agevolazioni trovano copertura nel fondo previsto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis);
- di prevedere, in via transitoria per l'anno 2021, un'apposita agevolazione del 4% applicabile alla tariffa fissa e variabile per le utenze domestiche dando atto che tali agevolazioni trovano copertura nelle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01 aprile 2021;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti ministeriali e le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, come riportati nell'allegato "A" al presente atto su base dati PEF 2021;
- di dare atto che, con successivo e separato atto, si provvederà ad apportare giusta

- variazione al bilancio di previsione 2021, al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione: unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile.

La seduta è sciolta alle ore 22:23

PARERI

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 i sottoscritt	i esprimono:			
♦ regolarità tecnica: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZ	ZIO - F.to PELA' MOIRA			
♦ regolarità contabile: parere Favorevole IL RESP. DEL SE	RVIZIO F.to PELA' MOIRA			
Letto, approvato e sottoscritto:				
IL SINDACO F.to GARBELLINI NICOLA	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ESPOSITO GIUSEPPE			
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE				
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 14-07-21 all'Albo Pretorio n. 552, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.				
Canaro, lì 14-07-21				
	Ufficio Segreteria F.to Caniati Alessandra			
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo				
Canaro, li	IL SEGRETARIO COMUNALE ESPOSITO GIUSEPPE			
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio				
ATTESTA				
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorr	no			
□ Dichiarata immediatamente eseguibile;				
□ Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;				
Canaro, lì				
	IL SEGRETARIO COMUNALE			
	F.to ESPOSITO GIUSEPPE			